

Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti la situazione dei rapporti fra Iraq e Kuwait*

Fra il 2 agosto 1990, data dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, e il 9 aprile 1991, il Consiglio di sicurezza ha adottato 15 risoluzioni relative alla situazione fra l'Iraq e il Kuwait ad iniziare dalla risoluzione 660. L'intero testo delle 15 risoluzioni è riprodotto nelle pagine seguenti.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è composto da 15 membri. Cinque di essi sono permanenti: Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti. I dieci membri non permanenti sono eletti dalla Assemblea generale per un mandato di 2 anni. Quando furono adottate le prime 12 risoluzioni, i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza erano: Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Etiopia, Finlandia, Romania, Yemen e Zaire. Il 1 gennaio 1991, Austria, Belgio, Equador, India e Zimbabwe hanno sostituito Canada, Colombia, Etiopia, Finlandia e Malesia per un periodo di 2 anni.

Risoluzione 660 (2 agosto 1990)

Riguardante, *inter alia*, la condanna del Consiglio dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq.

Adottata con il voto di 14 a favore e 0 contrari. Un membro, lo Yemen, non ha partecipato al voto.

Presentata da Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Etiopia, Finlandia, Francia, Malesia, Regno Unito, Stati Uniti.

Risoluzione 661 (6 agosto 1990)

Riguardante, *inter alia*, l'imposizione di sanzioni obbligatorie e la costituzione di un Comitato per lo svolgimento di compiti riguardanti l'attuazione della risoluzione.

Adottata con il voto di 13 a favore, 0 contrari e 2 astensioni (Cuba e Yemen).

Presentata da Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Etiopia, Finlandia, Francia, Malesia, Regno Unito, Stati Uniti, Zaire.

Risoluzione 662 (9 agosto 1990)

Riguardante, *inter alia*, la non validità dell'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq.

* Traduzione dall'inglese di Claudia Padovani del testo delle risoluzioni dalla 666 alla 689.

Adottata con voto unanime.
Preparata nel corso delle consultazioni del Consiglio.

Risoluzione 664 (18 agosto 1990).

Riguardante, *inter alia*, cittadini di nazioni terze in Iraq e in Kuwait e le missioni diplomatiche e consolari in Kuwait.

Adottata con voto unanime.
Preparata nel corso delle consultazioni del Consiglio.

Risoluzione 665 (25 agosto 1990)

Riguardante, *inter alia*, misure per assicurare la realizzazione della risoluzione 661.
Adottata con il voto di 13 a favore, 0 contrari e 2 astensioni (Cuba e Yemen).
Presentata da Canada, Costa d'Avorio, Finlandia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Zaire.

Risoluzione 666 (13 settembre 1990)

Riguardante, *inter alia*, la determinazione di circostanze di interesse umanitario.
Adottata con il voto di 13 a favore e 2 contrari (Cuba e Yemen).
Presentata da Canada, Costa d'Avorio, Finlandia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti.

Risoluzione 667 (16 settembre 1990)

Riguardante, *inter alia*, il personale e gli immobili diplomatici e consolari.
Adottata con voto unanime.
Presentata da Canada, Costa d'Avorio, Finlandia, Francia, Regno Unito, Zaire.

Risoluzione 669 (24 settembre 1990)

Riguardante, *inter alia*, la richiesta di assistenza secondo quanto previsto dall'articolo 50 della Carta.

Adottata con voto unanime.
Preparata nel corso delle consultazioni del Consiglio.

Risoluzione 670 (25 settembre 1990)

Riguardante, *inter alia*, l'applicabilità di sanzioni a tutti i mezzi di trasporto, compresi aerei. 13 dei membri del Consiglio erano rappresentati dai loro Ministri degli Esteri all'incontro durante il quale la risoluzione è stata adottata.

Adottata con il voto di 14 a favore e 1 contrario (Cuba).

Presentata da Canada, Costa d'Avorio, Finlandia, Francia, Romania, Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti, Zaire.

Risoluzione 674 (29 ottobre 1990)

Riguardante, *inter alia*, la situazione del Kuwait e di cittadini di stati terzi in Kuwait ed in Iraq e misure ulteriori nell'eventualità di non adesione da parte dell'Iraq alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza.

Adottata con il voto di 13 a favore, 0 contrari e 2 astensioni (Cuba e Yemen).

Presentata da Canada, Finlandia, Francia, Romania, Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti, Zaire.

Risoluzione 677 (28 novembre 1990)

Riguardante, *inter alia*, tentativi da parte dell'Iraq di alterare la composizione demografica della popolazione del Kuwait.

Adottata con voto unanime.

Presentata da Canada, Costa d'Avorio, Etiopia, Finlandia, Kuwait, Romania, Regno Unito, Zaire.

Risoluzione 678 (29 novembre 1990)

Riguardante, *inter alia*, l'uso da parte degli stati membri di "tutti i mezzi necessari per sostenere e realizzare (Consiglio di sicurezza) la risoluzione 660 (1990) e tutte le rilevanti risoluzioni successive e per restaurare la pace internazionale e la sicurezza nell'area". 13 dei 15 membri del Consiglio erano rappresentati dai loro Ministri degli Esteri all'incontro durante il quale la risoluzione è stata adottata.

Adottata con il voto di 12 a favore, 2 contrari (Cuba e Yemen) e una astensione (Cina).
Presentata da Canada, Francia, Romania, Unione sovietica, Regno Unito, Stati Uniti.

Risoluzione 686 (2 marzo 1991)

Riguardante, *inter alia*, la sospensione di operazioni offensive di combattimento, e l'urgenza dell'adozione, da parte dell'Iraq, di misure necessarie per permettere la fine definitiva delle ostilità.

Adottata con il voto di 11 a favore, 1 contrario (Cuba) e 3 astensioni (Cina, India, Yemen).
Presentata da Belgio, Francia, Romania, Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti, Zaire.

Risoluzione 687 (3 aprile 1991)

Riguardante, *inter alia*, la restaurazione del Kuwait nella sua sovranità, indipendenza ed integrità territoriale; il ritorno del suo governo legittimo; lo status delle sanzioni; la definizione di condizioni specifiche per una formale fine delle ostilità.

Adottata con il voto di 12 a favore, 1 contrario (Cuba) e 2 astensioni (Equador, Yemen).
Presentata da Belgio, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Zaire.

Risoluzione 689 (9 aprile 1991)

Riguardante la costituzione della Missione di Osservazione delle Nazioni Unite Iraq-Kuwait (UNIKOM).

Adottata con voto unanime.

Preparata nel corso delle consultazioni del Consiglio.

Risoluzione 660 (2 agosto 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

allarmato dall'invasione del Kuwait del 2 agosto 1990 da parte delle forze armate dell'Iraq, *stimando* che l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq dà luogo a una violazione della pace e della sicurezza internazionale,

agendo in virtù degli Articoli 39 e 40 della Carta delle Nazioni Unite,

1. *condanna* l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq;
2. *esige* dall'Iraq il ritiro immediato e incondizionato dei propri reparti sulle posizioni da essi occupate il 1° agosto 1990;
3. *si appella* all'Iraq e al Kuwait affinché aprano immediatamente negoziati volti alla risoluzione delle proprie divergenze e appoggia qualunque iniziativa tendente a ciò, e, in particolare, quelle della Lega araba;
4. *decide* di riunirsi di nuovo, in caso di necessità per considerare ulteriori passi da fare per assicurare l'adempimento della presente risoluzione.

Risoluzione 661 (6 agosto 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

riaffermando la propria risoluzione 660 (1990) del 2 agosto 1990,
profondamente preoccupato del mancato adempimento di questa risoluzione e del fatto che l'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq continua tuttora, con ulteriori perdite di vite umane e distruzioni,

deciso a porre fine all'invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq e a ripristinare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale del Kuwait,

prendendo nota che il legittimo governo del Kuwait ha espresso la propria disponibilità ad adempiere la risoluzione 660 (1990),

memore delle responsabilità che la Carta delle Nazioni Unite gli conferisce per quanto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,

affermando in risposta all'attacco armato del Kuwait da parte dell'Iraq, il diritto innato all'autodifesa singola e collettiva sancito dall'articolo 51 della Carta,

agendo ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *stabilisce* che, finora, l'Iraq non ha adempiuto il dispositivo 2 della risoluzione 660 (1990) ed ha usurpato l'autorità del legittimo governo del Kuwait;

2. *decide*, pertanto, di adottare le seguenti misure per assicurare l'adempimento da parte dell'Iraq del dispositivo 2 e per ripristinare l'autorità del legittimo governo del Kuwait;

3. *decide* che tutti gli Stati dovranno impedire:

a) l'importazione nel proprio territorio di qualunque merce o prodotto che abbia origine nell'Iraq o nel Kuwait e venga esportato dai suddetti paesi in data posteriore a quella della presente risoluzione;

b) qualunque attività, da parte dei loro cittadini o svolta nel loro territorio, volta di fatto o con l'intenzione di promuovere l'esportazione o il trasbordo di merci o prodotti provenienti dall'Iraq o dal Kuwait; nonché qualunque transazione commerciale, da parte dei propri cittadini o delle navi che battono la loro bandiera o svolta nel loro territorio; relativa a merci o prodotti che abbiano origine nell'Iraq o nel Kuwait e vengano esportati dai suddetti paesi in data posteriore a quella della presente risoluzione, ivi compreso, in particolare, il trasferimento di fondi verso l'Iraq o verso il Kuwait ai fini delle suddette attività o transazioni commerciali;

c) la vendita o fornitura, da parte dei loro cittadini o comunque svolta dal loro territorio o con navi che battano la loro bandiera, di qualunque merce o prodotto, incluse armi o altre attrezzature militari, che abbiano o no origine nel loro territorio – esclusi, peraltro, le forniture di carattere esclusivamente medico, nonché gli alimenti in circostanze di interesse umanitario – a qualunque persona fisica o giuridica nell'Iraq o in Kuwait, nonché a qualunque persona fisica o giuridica nell'ambito di un'attività svolta nel loro territorio o usando questo come base, ed anche qualunque attività svolta dai loro cittadini o nel loro territorio che di fatto o nelle intenzioni sia volta a promuovere la vendita o la fornitura di tali merci o prodotti;

4. *decide* che nessuno Stato metterà a disposizione del governo dell'Iraq, o di imprese commerciali, industriali o di pubblici servizi operanti nell'Iraq o nel Kuwait, né fondi né altre risorse finanziarie od economiche, e che ogni Stato dovrà impedire ai propri cittadini e a chiunque si trovi nel suo territorio di portare fuori da esso o di mettere per altra via a disposizione del governo o di una impresa sopracitata tali fondi o risorse, o di rimettere altri fondi a persone fisiche o giuridiche in Iraq o in Kuwait, a eccezione esclusivamente di quelli destinati a fini strettamente medici o umanitari, nonché alimenti in particolari circostanze di interesse umanitario;

5. *si appella* a tutti gli Stati, ivi compresi quelli non facenti parte delle Nazioni Unite, affinché adottino una linea di condotta strettamente aderente alle disposizioni della presente risoluzione, prescindendo da qualunque contratto stipulato o licenza concessa anteriormente alla data della presente risoluzione;

6. *decide* di costituire, ai sensi delle norme provvisorie di procedura del Consiglio di sicurezza, un Comitato del Consiglio di sicurezza composto da tutti i membri del Consiglio, affinché assuma i compiti qui di seguito enumerati, e dia conto del suo operato al Consiglio formulando le proprie osservazioni e raccomandazioni:

a) esaminare i rapporti che presenterà il Segretario generale sull'avanzamento nell'attuazione della presente risoluzione;

b) chiedere agli altri Stati ulteriori informazioni sulle azioni intraprese da essi sull'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente risoluzione;

7. *si appella* a tutti gli Stati affinché diano la loro massima collaborazione alla commissione nell'adempimento del compito che le è stato assegnato, anche fornendo l'informazione che questa eventualmente richieda ottemperando alla presente risoluzione;

8. *chiede* al Segretario generale di dare tutta la necessaria assistenza alla commissione e di prendere le opportune disposizioni in tal senso in seno al Segretariato;

9. *decide* che nonostante i paragrafi dal 4 all'8, nulla di quanto stabilito nella presente risoluzione proibirà che si prestino aiuti al legittimo governo del Kuwait, e si appella a tutti gli Stati, affinché:

a) prendano le disposizioni opportune in modo da proteggere i beni del legittimo governo del Kuwait;

b) non riconoscano alcun regime installato dalla potenza occupante;

10. *chiede* al Segretario generale di informare il Consiglio sui progressi raggiunti nell'attuazione della presente risoluzione, dovendo la prima relazione essere presentata entro e non oltre trenta giorni;

11. *decide* di mantenere questo punto all'ordine del giorno e di proseguire negli sforzi volti a porre fine prontamente all'invasione irachena.

Risoluzione 662 (9 agosto 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamandosi alle proprie risoluzioni 660 e 661,

seriamente allarmato dalla dichiarazione dell'Iraq di una « unione totale ed eterna » con il Kuwait,

esigendo ancora una volta che l'Iraq ritiri immediatamente ed incondizionatamente tutte le proprie forze, riportandole sulle posizioni da esse occupate in data 1° agosto 1990,

deciso a porre fine all'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq ed a ripristinare la sovranità, l'indipendenza, nonché l'integrità territoriale del Kuwait,

deciso inoltre a ripristinare l'autorità del legittimo governo del Kuwait;

1. *decide* che l'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi pretesto, non ha validità legale, e viene pertanto considerata nulla a tutti gli effetti;

2. *si appella* a tutti gli Stati, a tutte le organizzazioni internazionali ed alle agenzie specializzate affinché non riconoscano tale annessione e si astengano dall'intraprendere qualsiasi azione o dall'intrattenere qualsiasi rapporto che possa essere interpretato come riconoscimento indiretto di tale annessione;

3. *esige* inoltre dall'Iraq di porre termine alle proprie azioni di pretesa annessione del Kuwait;

4. *decide* di mantenere questo punto all'ordine del giorno e di proseguire negli sforzi volti a porre prontamente fine all'occupazione.

Risoluzione 664 (18 agosto 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

facendo riferimento all'invasione e alla pretesa annessione del Kuwait da parte dell'Iraq, nonché alle risoluzioni 660, 661 e 662,

profondamente preoccupato per la sicurezza e per l'integrità fisica dei cittadini di terzi Stati che si trovano nell'Iraq e nel Kuwait,

ricordando all'Iraq gli obblighi che gli impone al riguardo il diritto internazionale,

dichiarandosi compiaciuto per le iniziative intraprese dal Segretario generale allo scopo di portare avanti consultazioni urgenti con il governo dell'Iraq, data l'ansia e la preoccupazione espresse dai membri del Consiglio il 17 agosto 1990,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

1. *esige* dall'Iraq di permettere e di facilitare la partenza immediata dal Kuwait e dall'Iraq dei cittadini di paesi terzi e di permettere ai funzionari consolari di comunicare con i suddetti cittadini in modo immediato e continuativo;

2. *esige*, inoltre, dall'Iraq di astenersi dal compiere alcun atto che metta a repentaglio l'integrità fisica, la sicurezza o la salute dei suddetti cittadini;

3. *riafferma* la risoluzione 662, nella quale dichiara nulla a tutti gli effetti l'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq, ed esige dal governo dell'Iraq di abrogare i provvedimenti di chiusura delle missioni diplomatiche e consolari nel Kuwait e il ritiro dell'immunità al rispettivo personale, e di astenersi da tali atti in futuro;

4. chiede al Segretario generale di informare al più presto il Consiglio sull'adempimento della presente risoluzione.

Risoluzione 665 (25 agosto 1990)

IL Consiglio di sicurezza:

in riferimento alle risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990) e 664 (1990) e chiedendone la piena ed immediata applicazione,

avendo deciso di imporre sanzioni in base all'art. 7 della Carta delle Nazioni Unite, *determinato* a porre fine all'occupazione irachena del Kuwait, che mette in pericolo l'esistenza di uno Stato membro, e a restaurare la legittima autorità, l'indipendenza e l'integrità territoriale del Kuwait, che richiedono la rapida applicazione delle citate risoluzioni,

deplorando la perdita di vite innocenti provocata dall'invasione irachena del Kuwait e determinato a prevenirne altre,

profondamente allarmato che l'Iraq continui a rifiutare di attenersi alle risoluzioni 660, 661, 662, 664 e in particolare per la condotta del governo iracheno che utilizza navi battenti bandiera irachena per esportare greggio:

1. *fa appello* a quegli Stati membri che collaborano con il governo del Kuwait e che stanno impiegando forze navali nell'area a ricorrere a misure proporzionate alle necessità richieste dalle specifiche circostanze, sotto l'autorità del Consiglio di sicurezza, a fermare le unità navali in entrata e in uscita al fine di ispezionare e verificarne il carico e la destinazione e per garantire la stretta applicazione dei provvedimenti pertinenti alle spedizioni definiti nella risoluzione 661 del 1990;

2. *invita* di conseguenza gli Stati membri a cooperare secondo le necessità nell'assicurare l'accoglimento dei provvedimenti contenuti nella risoluzione 661 (1990), ricorrendo quanto più possibile a misure politiche e diplomatiche, secondo quanto stabilito al punto 1;

3. *richiede* a tutti gli Stati di fornire, in accordo con la Carta, quell'assistenza che sarà richiesta dagli Stati di cui si fa riferimento al punto 1 di questa risoluzione;

4. *inoltra chiede* agli Stati interessati di coordinare le loro azioni, per attuare i punti precedenti di questa risoluzione, utilizzando appropriati meccanismi della commissione stati maggiori militari e dopo essersi consultati con il Segretario generale, e di sottoporre i rapporti al Consiglio di sicurezza e alla sua commissione istituita dalla risoluzione 661 (1990) per facilitare il monitoraggio dell'attuazione di questa risoluzione;

5. *decide* di continuare a farsi carico attivamente della questione.

Risoluzione 666 (13 settembre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamando la propria risoluzione 661 (1990), i cui paragrafi 3 (c) e 4 riguardano, con eccezione per circostanze umanitarie, le derrate alimentari,

riconoscendo che si possono verificare circostanze in cui sarà necessario rifornire di derrate alimentari la popolazione civile in Iraq o in Kuwait, per ridurre le sofferenze umane,

sottolineando che a questo proposito il Comitato costituito secondo il paragrafo 6 di quella risoluzione ha ricevuto comunicazioni da diversi stati membri,

evidenziando il fatto che sta al Consiglio di sicurezza, agente come tale o attraverso il Comitato, determinare se siano sorte circostanze di interesse umanitario,

profondamente preoccupato per la mancata realizzazione da parte dell'Iraq degli obblighi, secondo quanto previsto dal Consiglio di sicurezza, risoluzione 664 (1990), sul rispetto della sicurezza e del benessere di cittadini di stati terzi, e ribadendo che l'Iraq ha piena responsabilità a questo proposito, secondo la legge umanitaria internazionale, compresa, quando applicabile, la Quarta Convenzione di Ginevra,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni unite,

1. *decide* che, al fine di determinare se si siano verificate circostanze di interesse umanitario o meno, con riguardo ai paragrafi 3(c) e 4 della risoluzione 661 (1990), il Comitato terrà costantemente sotto controllo la situazione riguardante le derrate alimentari, in Iraq ed in Kuwait;

2. *si attende* da parte dell'Iraq l'ottemperanza delle obbligazioni, secondo la risoluzione 664

(1990) del Consiglio di sicurezza, riguardanti cittadini di stati terzi, e riafferma che l'Iraq rimane pienamente responsabile della loro sicurezza e del loro benessere, in accordo con le leggi umanitarie internazionali, compresa, quando applicabile, la Quarta Convenzione di Ginevra;

3. *richiede* ai fini previsti dai paragrafi 1 e 2 di questa risoluzione, che il Segretario generale ricerchi, urgentemente e su base continuativa, presso le Nazioni Unite, altre agenzie umanitarie ed ogni altra fonte adeguata, informazioni sulla disponibilità di cibo in Iraq ed in Kuwait, le quali informazioni vengono dal Segretario generale regolarmente comunicate al Comitato;

4. *richiede* inoltre che, nel cercare e nel fornire tali informazioni, particolare attenzione venga rivolta a quelle categorie di persone che più soffrono, quali bambini al di sotto dei quindici anni di età, donne in attesa di figli, casi di maternità, ammalati ed anziani;

5. *decide* che il Comitato, dopo aver ricevuto tali rapporti dal Segretario generale, se ritenga siano intervenute circostanze in cui vi sia un urgente bisogno, in termini umanitari, di fornire derrate alimentari all'Iraq o al Kuwait, al fine di alleviare le sofferenze umane, riferirà immediatamente al Consiglio le proprie decisioni riguardo alle modalità secondo cui affrontare tali necessità;

6. *prevede* che il Comitato, nel formulare le proprie decisioni, consideri che le derrate alimentari devono esser provviste attraverso le Nazioni Unite in cooperazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa o altre agenzie umanitarie, e devono essere distribuite da loro o sotto la loro supervisione, per assicurare che raggiungano i previsti destinatari;

7. *richiede* al Segretario generale di utilizzare i suoi uffici per facilitare la consegna e la distribuzione delle derrate alimentari al Kuwait e all'Iraq, secondo la disposizione di questa e altre risoluzioni di rilievo;

8. *ricorda* che la risoluzione 661 (1990) non si applica a forniture strettamente intese per scopi medici, ma a questo proposito raccomanda che le forniture mediche vengano esportate secondo l'accorta supervisione del Governo del paese esportatore o di adeguate agenzie per fini umanitari.

Risoluzione 667 (16 settembre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

riaffermando le proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), e 666 (1990),

richiamando la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle Relazioni Diplomatiche e del 24 aprile 1963 sulle Relazioni Consolari, di entrambe le quali l'Iraq è firmatario,

considerando che la decisione da parte dell'Iraq di ordinare la chiusura delle missioni diplomatiche e consolari in Kuwait e di ritirare l'immunità ed i privilegi di tali missioni e del loro personale, è contraria alle decisioni del Consiglio di sicurezza, alle Convenzioni internazionali sopra citate e al diritto internazionale,

profondamente preoccupato per il fatto che l'Iraq, nonostante le decisioni del Consiglio di sicurezza e le disposizioni previste nelle convenzioni sopra citate, ha commesso atti di violenza contro missioni diplomatiche e loro personale in Kuwait,

oltraggiata dalle recenti violazioni da parte dell'Iraq delle sedi consolari in Kuwait, dal sequestro di personale protetto da immunità diplomatica e di cittadini stranieri che erano presenti in tali sedi,

considerando che le citate azioni, compiute dall'Iraq, costituiscono atti aggressivi e una flagrante violazione dei suoi obblighi internazionali, in tal modo colpendo alla radice la gestione delle relazioni internazionali secondo le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite,

ricordando che l'Iraq è pienamente responsabile per qualsiasi impiego di violenza contro i cittadini stranieri o contro missioni diplomatiche o consolari in Kuwait, come contro il loro personale,

determinato ad assicurare il rispetto delle proprie decisioni ed in conformità con quanto espresso dall'articolo 25 della Carta delle Nazioni Unite,

considerando inoltre che la grave natura delle azioni compiute dall'Iraq, che costituiscono un nuovo intensificarsi delle sue violazioni del diritto internazionale, obbliga il Consiglio non solamente ad esprimere le proprie reazioni immediate, ma anche a riunirsi urgentemente per prendere ulteriori misure concrete per assicurare l'osservanza da parte dell'Iraq delle risoluzioni del Consiglio, *agendo* in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *condanna* aspramente gli atti aggressivi perpetrati dall'Iraq contro le sedi ed il personale

diplomatico in Kuwait, compreso il sequestro di cittadini stranieri che si trovavano in tali sedi;

2. *richiede* il rilascio immediato di quei cittadini stranieri come pure di ogni cittadino citato nella risoluzione 664 (1990);

3. *richiede*, inoltre, che l'Iraq ottemperi immediatamente e completamente agli obblighi internazionali previsti nelle risoluzioni 660 (1990), 662 (1990), e 664 (1990), del Consiglio di sicurezza, come pure quelli previsti dalle Convenzioni di Vienna riguardanti le Relazioni Diplomatiche e Consolari, e dal diritto internazionale;

4. *domanda* poi, che l'Iraq garantisca immediatamente la sicurezza ed il benessere del personale come pure delle sedi diplomatiche e consolari in Kuwait ed in Iraq, e che non agisca in modo da ostacolare le missioni diplomatiche e consolari nell'esercizio delle loro funzioni, ivi compresi i contatti con i loro connazionali e la protezione della loro persona e dei loro interessi;

5. *ricorda* a tutti gli stati che essi sono obbligati ad osservare strettamente le risoluzioni 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), e 666 (1990);

6. *decide* di riunirsi urgentemente, per prendere, al più presto possibile, ulteriori misure concrete, in virtù del capitolo VII della Carta, in risposta alle continue violazioni da parte dell'Iraq, della Carta medesima, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e del diritto internazionale.

Risoluzione 669 (24 settembre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamandosi alla propria risoluzione 661 (1990) del 6 agosto 1990,

richiamando anche l'articolo 50 della Carta delle Nazioni Unite,

consapevole del fatto che un crescente numero di richieste di assistenza è stato presentato secondo le disposizioni dell'articolo 50 della Carta delle Nazioni Unite,

attribuisce al Comitato, istituito con la risoluzione 661 (1990), riguardante la situazione tra Iraq e Kuwait, il compito di esaminare le richieste di assistenza presentate secondo quanto previsto dall'articolo 50 della Carta delle Nazioni Unite ed il compito di esprimere raccomandazioni al Presidente del Consiglio di sicurezza, per l'adozione di misure adeguate.

Risoluzione 670 (25 settembre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

riaffermando le proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), e 667 (1990),

condannando l'occupazione continuata del Kuwait da parte dell'Iraq, il mancato recesso dalle sue azioni e la mancata conclusione della annessione perpetrata, e condannando pure il fatto che cittadini di stati terzi siano trattenuti contro la loro volontà, in violazione flagrante delle risoluzioni 660 (1990), 662 (1990), 664 (1990) e 667 (1990) e del diritto internazionale umanitario,

condannando inoltre, il trattamento riservato dalle forze militari dell'Iraq ai cittadini del Kuwait, comprendente azioni volte a forzarli a lasciare il proprio paese e maltrattamenti esercitati nei confronti di persone e proprietà, in violazione delle leggi del Kuwait, come pure delle leggi internazionali,

sottolineando con grave preoccupazione i continui tentativi di evadere le misure previste dalla risoluzione 661 (1990),

sottolineando inoltre che diversi stati hanno limitato il numero di ufficiali diplomatici e consolari dell'Iraq nei loro paesi, e che altri stati sono in procinto di fare altrettanto,

determinato ad assicurare con ogni mezzo necessario la precisa e completa applicazione delle disposizioni previste nella risoluzione 661 (1990),

determinato ad assicurare il rispetto per le proprie decisioni e per le disposizioni contenute negli articoli 25 e 48 della Carta delle Nazioni Unite,

affermando che ogni atto esercitato dal governo dell'Iraq, che sia contrario alle sopracitate risoluzioni, o agli articoli 25 e 48 della Carta delle Nazioni Unite, come nel caso del Decreto No. 337 del Consiglio del Comando Rivoluzionario dell'Iraq del 16 settembre 1990, è nullo e non valido,

riaffermando la propria determinazione ad assicurare l'osservanza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza attraverso il massimo utilizzo possibile di mezzi politici e diplomatici,

accogliendo con favore l'uso da parte del Segretario generale dei suoi buoni uffici, al fine di favorire una soluzione pacifica, fondata sulle risoluzioni di rilievo del Consiglio di sicurezza, e apprezzando i suoi continuati sforzi miranti a tal fine,

facendo presente al governo dell'Iraq che il suo continuo fallimento nell'osservare i termini previsti dalle risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990), e 667 (1990) potrebbe portare ad ulteriori serie azioni da parte del Consiglio di sicurezza, in virtù della Carta delle Nazioni Unite, incluso il capitolo VII della stessa,

richiamando le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *richiama* tutti gli stati a rispettare i propri obblighi nell'assicurare la precisa e completa osservanza della risoluzione 661 (1990) ed in particolare dei paragrafi 3, 4 e 5 della stessa;

2. *conferma* che la risoluzione 661 (1990) riguarda ogni mezzo di trasporto, compresi apparecchi aerei;

3. *decide* che tutti gli stati, nonostante l'esistenza di diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o contratti stipulati, o licenze o permessi concessi prima della data in cui la presente risoluzione viene emessa, rifiuteranno ad ogni velivolo il permesso di decollare dai loro territori nel caso tale velivolo trasporti carichi destinati a, o provenienti da, Iraq o Kuwait, se non nel caso si tratti di derrate alimentari per circostanze di interesse umanitario, soggette all'autorizzazione del Consiglio o del Comitato istituito con la risoluzione 661 (1990), ed in accordo con la risoluzione 666 (1990), o nel caso si tratti di forniture espressamente destinate a scopi medici o per l'UNIKOM;

4. *decide* inoltre, che tutti gli stati rifiuteranno ad aviogetti con destinazione Iraq o Kuwait, indipendentemente dallo stato presso cui sono registrati, il permesso di sorvolare il loro territorio, se non nei seguenti casi:

a) che il velivolo atterri in un campo di aviazione stabilito dallo stato, al di fuori del territorio del Kuwait o dell'Iraq, al fine di permetterne l'ispezione per assicurare che a bordo non venga trasportato alcun carico in violazione della risoluzione 661 (1990) o della presente risoluzione, e a tal fine il velivolo può venire trattenuto per il tempo considerato necessario; ovvero b) che il volo sia stato specificamente approvato dal Comitato istituito con la risoluzione 661 (1990); ovvero c) che il volo sia dichiarato dalle Nazioni Unite come esclusivamente legato alle finalità dell'UNIKOM;

5. *decide* che ciascuno stato prenderà le misure necessarie per assicurare che ogni aviogetto che sia registrato nel proprio territorio o adoperato da un soggetto che abbia la sede principale dei suoi affari o la residenza permanente sul suo territorio, osservi le disposizioni della risoluzione 661 (1990) e della presente risoluzione;

6. *decide* inoltre che tutti gli stati comunichino, in tempo opportuno, al Comitato istituito con la risoluzione 661 (1990), informazioni riguardanti ogni volo fra il proprio territorio e l'Iraq, o il Kuwait, cui non si applichino i requisiti per l'atterraggio espressi al paragrafo 4, sopra, e riguardanti le motivazioni di tale volo;

7. *richiama* tutti gli stati a cooperare nell'adozione di misure che si rivelino necessarie, compatibili con il diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione di Chicago, per assicurare la realizzazione effettiva delle disposizioni espresse nella risoluzione 661 (1990) e nella presente risoluzione;

8. *richiama* tutti gli stati a trattenere ogni nave, registrata presso le autorità dell'Iraq, che entri nei loro porti e che sia o sia stata impiegata in violazione della risoluzione 661 (1990), o di rifiutare a tali navi l'entrata nei loro porti con eccezione per circostanze che siano riconosciute dal diritto internazionale come necessarie per la sicurezza della vita umana;

9. *ricorda* a tutti gli stati i loro obblighi derivanti dalla risoluzione 661 (1990), con particolare attenzione al congelamento dei beni dell'Iraq, e alla protezione dei beni del legittimo governo del Kuwait e delle sue agenzie, che si trovino sul loro territorio, come pure ricorda i loro obblighi di dare notizia riguardo a tali beni, al Comitato istituito con la risoluzione 661 (1990);

10. *richiama* tutti gli stati affinché forniscano al Comitato istituito con la risoluzione 661 (1990) informazioni riguardanti azioni da loro intraprese per attuare le disposizioni stabilite nella presente risoluzione;

11. *afferma* che all'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle agenzie specializzate e alle altre organizzazioni internazionali facenti parte del sistema delle Nazioni Unite, è richiesto che prendano le misure necessarie per dare attualità alle disposizioni della risoluzione 661 (1990) e alla presente risoluzione;

12. *decide* di prendere in considerazione, nell'eventualità che uno stato o i suoi cittadini si sottraggano alle responsabilità sorte attraverso la risoluzione 661 (1990) e la presente risoluzione, mi-

sure dirette ad evitare tali comportamenti da parte dello stato in questione;

13. *riafferma* che la Quarta Convenzione di Ginevra si applica al Kuwait, e che, come Alta Parte Contraente della Convenzione, l'Iraq è obbligato ad osservare pienamente tutti gli obblighi derivanti, ed in particolare è punibile per quanto riguarda le gravi violazioni commesse, come lo sono singoli individui che commettano o diano incarico di commettere gravi violazioni.

Risoluzione 674 (29 ottobre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamandosi alle proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), e 670 (1990),

sottolineando l'urgente necessità di un immediato ritiro delle forze Irachene dal Kuwait, per la restaurazione della sovranità del Kuwait, come pure della sua indipendenza ed integrità territoriale, e dell'autorità del suo governo legittimo,

condannando le azioni compiute dalle autorità dell'Iraq e dalle forze occupanti nel prendere in ostaggio cittadini di stati terzi, e nel maltrattare e vessare cittadini del Kuwait come pure cittadini stranieri, e condannando le altre azioni compiute e riportate al Consiglio di sicurezza, la partenza forzata di cittadini del Kuwait, la loro differente disposizione territoriale, la distruzione e confisca illegale di proprietà private e pubbliche in Kuwait, ivi compresi beni ed equipaggiamenti di tipo medico, in violazione delle decisioni del Consiglio, della Carta delle Nazioni Unite, delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari, e del diritto internazionale,

esprimendo grave preoccupazione per la situazione dei cittadini di stati terzi che si trovino in Kuwait ed in Iraq, incluso il personale delle missioni diplomatiche e consolari presso tali stati,

riaffermando che la Quarta Convenzione di Ginevra opera nei confronti del Kuwait e che come Alta Parte contraente nella Convenzione l'Iraq ha l'obbligo di adempiere pienamente a tutte le sue disposizioni ed in particolare esso è punibile, secondo la convenzione, per le gravi violazioni commesse, come lo sono singoli individui che commettono o danno incarico di commettere tali violazioni,

riaffermando gli sforzi compiuti dal Segretario generale in favore della sicurezza e del benessere di cittadini di stati terzi in Iraq ed in Kuwait,

profondamente preoccupato per il costo economico e per le perdite e le sofferenze causate a singoli individui in Kuwait ed in Iraq come conseguenze dell'invasione e dell'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

riaffermando come finalità della comunità internazionale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali attraverso il tentativo di risolvere con mezzi pacifici dispute e conflitti che si verifichino a livello internazionale,

richiamando l'importanza del ruolo che le Nazioni Unite e il Segretario generale hanno svolto nella soluzione di dispute e conflitti, in conformità con le disposizioni espresse nella Carta,

allarmato dai pericoli insiti nella presente situazione di crisi causata dall'invasione e dall'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq, situazione che minaccia direttamente la pace e la sicurezza internazionali, e nel tentativo di evitare qualsiasi peggioramento della situazione attuale,

richiamando tutti gli stati ad ottemperare alle risoluzioni di rilievo del Consiglio di sicurezza, ed in particolare alle risoluzioni 660 (1990), 662 (1990), e 664 (1990),

riaffermando la propria determinazione ad assicurare l'osservanza da parte dell'Iraq delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, attraverso il massimo impiego possibile di mezzi politici e militari,

A

1. *richiede* che le autorità Irachene e le forze occupanti cessino immediatamente e desistano dal prendere in ostaggio cittadini di stati terzi, maltrattando e opprimendo i cittadini del Kuwait, come anche quelli di altri stati, e che cessino ogni altra azione, del tipo di quelle riportate al Consiglio di sicurezza e sopra descritte, che sono in violazione di decisioni del Consiglio, della Carta delle Nazioni Unite, della Quarta Convenzione di Ginevra, delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari, e del diritto internazionale;

2. *invita* gli stati a raccogliere comprovate informazioni che siano in loro possesso, o ad essi sottoposte, riguardanti le gravi violazioni perpetrate dall'Iraq, secondo il paragrafo 1, di cui sopra, e a mettere tali informazioni a disposizione del Consiglio di sicurezza;

3. *riafferma* la propria richiesta a che l'Iraq adempia immediatamente ai propri obblighi verso cittadini di stati terzi in Iraq ed in Kuwait, incluso il personale delle missioni diplomatiche e consolari, secondo quanto previsto dalla Carta, dalla Quarta Convenzione di Ginevra, dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari, dai principi generali del diritto internazionale e dalle risoluzioni, in proposito, adottate dal Consiglio di sicurezza;

4. *riafferma* inoltre, la propria richiesta che l'Iraq consenta e faciliti la partenza immediata dal Kuwait e dall'Iraq di quei cittadini di stati terzi, compreso il personale diplomatico e consolare, che desiderino lasciare i due paesi;

5. *richiede* che l'Iraq assicuri immediatamente la disponibilità e l'accesso a cibo, acqua e servizi fondamentali, che siano indispensabili alla protezione e al benessere dei cittadini del Kuwait, e a cittadini di stati terzi che si trovino in Kuwait e in Iraq, ivi compreso il personale delle missioni diplomatiche e consolari in Kuwait;

6. *ribadisce* la propria richiesta che l'Iraq protegga immediatamente la sicurezza ed il benessere del personale e delle sedi diplomatiche e consolari in Kuwait e in Iraq, che non intraprenda azioni che possano mettere in pericolo tali missioni diplomatiche e consolari nell'esercizio delle loro funzioni, intendendo qui anche l'accesso a contatti con i loro connazionali e la protezione della loro persona e dei loro interessi, e che ritiri le proprie disposizioni per la chiusura delle missioni diplomatiche e consolari in Kuwait e per il ritiro dell'immunità spettante al personale addetto a tali missioni;

7. *richiede* al Segretario generale, nel contesto dell'esercizio continuato dei suoi buoni uffici, riguardanti la sicurezza ed il benessere di cittadini di stati terzi in Iraq e in Kuwait, di cercare di raggiungere gli obiettivi esposti nei paragrafi 4, 5 e 6, di cui sopra, ed in particolare le disposizioni riguardanti cibo, acqua e servizi fondamentali per i cittadini del Kuwait e per le missioni diplomatiche in Kuwait, e di cercare di ottenere l'evacuazione dei cittadini di stati terzi;

8. *ricorda* all'Iraq che, secondo la legge internazionale, esso è responsabile per ogni perdita, lesione o offesa che emerga a danno del Kuwait o di stati terzi, dei loro cittadini o di loro compagnie, come conseguenza dell'invasione e dell'occupazione illegale del Kuwait da parte dell'Iraq;

9. *invita* gli stati a raccogliere informazioni di rilievo che riguardino le loro rivendicazioni, di loro cittadini o di loro compagnie, concernenti la restituzione o compensazione finanziaria da parte dell'Iraq, stabilendo che le modalità di tali interventi saranno definite compatibilmente con il diritto internazionale;

10. *richiede* che l'Iraq ottemperi alle disposizioni espresse nella presente risoluzione e nelle risoluzioni precedenti, in caso contrario il Consiglio di sicurezza sarà costretto a prendere ulteriori misure, secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite;

11. *decide* di rimanere attivamente e permanentemente incaricato della questione fino a che il Kuwait abbia riconquistato la propria indipendenza, e fino a che la pace non sia stata ristabilita, in conformità con le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza;

B

12. *ripone* la sua fiducia nel Segretario generale affinché metta a disposizione i suoi buoni uffici, nel modo che egli stesso ritenga adeguato, per perseguire tali fini e per intraprendere sforzi diplomatici al fine di raggiungere una soluzione pacifica della crisi provocata dall'invasione e dall'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq, sulla base delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza 660 (1990), 662 (1990) e 664 (1990); richiama inoltre gli stati, e non solo quelli che si trovano nell'area interessata, ad impiegare, secondo quanto sopra chiarito, i loro sforzi per il raggiungimento degli obiettivi espressi, in conformità con la Carta, al fine di migliorare la situazione e di ripristinare pace, sicurezza e stabilità;

13. *richiede* al Segretario generale di riportare al Consiglio di sicurezza informazioni riguardanti i risultati dell'esercizio dei suoi buoni uffici e dei suoi sforzi diplomatici.

Risoluzione 677 (29 novembre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamando le proprie risoluzioni 660 (1990) del 2 agosto 1990, 662 (1990) del 9 agosto 1990 e 674 (1990) del 29 ottobre 1990,

ribadendo la propria preoccupazione per le sofferenze causate a singoli individui come conseguenza dell'invasione e dell'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq,
gravemente preoccupato a causa del tentativo che si sta verificando, da parte dell'Iraq, di alterare la composizione demografica della popolazione del Kuwait e di distruggere i documenti ufficiali in possesso del legittimo governo del Kuwait,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *condanna* i tentativi effettuati dall'Iraq di alterare la composizione demografica della popolazione del Kuwait e di distruggere i documenti ufficiali in possesso del legittimo governo del Kuwait;

2. *affida* al Segretario generale l'incarico di prendere in custodia una copia del documento riguardante la popolazione del Kuwait, la cui autenticità è stata attestata dal legittimo governo del Kuwait, il che riguarda il censimento della popolazione fino alla data del 1 agosto 1990;

3. *richiede* al Segretario generale di costituire, in cooperazione con il legittimo governo del Kuwait, un insieme di norme e regolamenti che definiscano le modalità di accesso e utilizzo della suddetta copia del documento sulle condizioni demografiche del Kuwait.

Risoluzione 678 (29 novembre 1990)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamandosi a e riaffermando le proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990), 670 (1990), 674 (1990) e 677 (1990),

sottolineando che nonostante gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite, l'Iraq rifiuta di adempiere ai propri obblighi per l'attuazione della risoluzione 660 (1990) e delle risoluzioni successive, sopra citate, in flagrante disprezzo del Consiglio di sicurezza,

consapevole dei propri doveri e responsabilità secondo quanto espresso dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento e la conservazione della pace e della sicurezza internazionali, *determinato* a garantire la piena osservanza delle proprie decisioni,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *richiede* all'Iraq di ottemperare pienamente alla risoluzione 660 (1990) e a tutte le successive risoluzioni, e decide, mantenendo completamente la propria posizione, di consentire all'Iraq un'ultima opportunità per il rispetto delle risoluzioni;

2. *autorizza* gli Stati membri a cooperare con il governo del Kuwait, a meno che l'Iraq, in data 15 gennaio 1991 o prima di tale data, dia piena attuazione alle presenti risoluzioni, e ad utilizzare tutti i mezzi necessari per sostenere ed attuare la risoluzione 660 (1990) e le risoluzioni successive e per restaurare la pace e la sicurezza internazionali nell'area;

3. *richiede* agli stati di provvedere un sostegno adeguato per le azioni intraprese in esecuzione del paragrafo 2 della presente risoluzione;

4. *richiede* agli stati interessati di tenere informato regolarmente il Consiglio di sicurezza sui progressi e i risultati delle azioni intraprese in esecuzione dei paragrafi 2 e 3 della presente risoluzione;

5. *decide* di rimanere investito della questione.

Risoluzione 686 (2 marzo 1991)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamando e riaffermando le proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990), 670 (1990), 674 (1990), 677 (1990) e 678 (1990),

ricordando gli obblighi degli stati membri secondo l'articolo 25 della Carta delle Nazioni Unite,

richiamando il paragrafo 9 della risoluzione 661 (1990) riguardante l'assistenza al governo del Kuwait, e il paragrafo 3(c) della medesima risoluzione, riguardante forniture da effettuarsi per impieghi strettamente medici e, in circostanze di interesse umanitario, la fornitura di derrate alimentari,

annotando le lettere inviate dal Ministro degli Esteri dell'Iraq a conferma del fatto che l'Iraq acconsente ad osservare pienamente tutte le risoluzioni sopra menzionate (S/22275), e a conferma della propria intenzione di liberare immediatamente tutti i prigionieri di guerra (S/22273),

annotando la sospensione delle operazioni offensive da parte del Kuwait e degli Stati Membri agenti in cooperazione con il Kuwait per l'adempimento della risoluzione 678 (1990),

avendo presente la necessità di avere la certezza delle intenzioni pacifiche dell'Iraq, e gli obiettivi espressi nella risoluzione 678 (1990) miranti alla restaurazione della pace e della sicurezza internazionali nella regione,

sottolineando l'importanza del fatto che l'Iraq prenda le misure necessarie a consentire una definitiva cessazione delle ostilità,

affermando l'impegno assunto da tutti gli Stati membri ad operare per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iraq e del Kuwait, e sottolineando l'intenzione espressa dagli Stati membri, che si trovarono a cooperare secondo il paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 678 (1990), di far cessare la loro presenza militare in Iraq al più presto possibile, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi espressi nella risoluzione,

agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *afferma* che tutte e dodici le precedenti risoluzioni continuano ad avere validità ed effetto;

2. *richiede* all'Iraq di mettere in atto la propria accettazione di tutte e dodici le precedenti risoluzioni, ed in particolare che l'Iraq:

a) annulli immediatamente le sue azioni miranti all'annessione del Kuwait;

b) accetti il principio della propria responsabilità secondo la legge internazionale per ogni perdita, danno od offesa che sia intervenuta per il Kuwait o per stati terzi, i loro cittadini o le loro compagnie, come conseguenza dell'invasione e dell'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;

c) rilasci immediatamente, sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa, delle Società della Croce Rossa, delle Società della Mezzaluna Rossa, tutti i cittadini del Kuwait o di stati terzi tenuti prigionieri dall'Iraq, e restituisca i resti di qualsiasi cittadino del Kuwait o di stati terzi, deceduto e trattenuto dall'Iraq;

d) inizi immediatamente la restituzione di tutte le proprietà del Kuwait confiscate dall'Iraq, restituzione che deve essere portata a termine nel minor tempo possibile;

3. *Richiede* inoltre all'Iraq:

a) che cessino le azioni ostili da parte delle proprie forze contro gli stati membri, compresi gli attacchi missilistici e i voli degli aerei da combattimento;

b) che vengano designati dei comandanti militari per incontrare le controparti del Kuwait e degli Stati membri che cooperano con il Kuwait per l'attuazione della risoluzione 678 (1990), per definire gli aspetti militari di una cessazione delle ostilità nel minor tempo possibile;

c) che vengano presi provvedimenti per avere l'immediato accesso a e l'immediata liberazione di tutti i prigionieri di guerra sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa, e per la restituzione dei resti di qualsiasi soggetto deceduto, appartenente alle forze del Kuwait o di Stati membri agenti in cooperazione con il Kuwait per l'adempimento della risoluzione 678 (1990); e

d) che venga fornita tutta l'assistenza per l'identificazione delle mine e di altri ordigni esplosivi Iracheni come pure di ogni altro materiale chimico o biologico situato in Kuwait, in zone dell'Iraq dove forze degli Stati membri, agenti in cooperazione con il Kuwait per l'adempimento della risoluzione 678 (1990), sono temporaneamente presenti, e situato inoltre nelle acque adiacenti;

4. *afferma* che per la durata del periodo necessario affinché l'Iraq adempia ai paragrafi 2 e 3, di cui sopra, le disposizioni del paragrafo 2 della risoluzione 678 (1990) rimangono valide;

5. *accoglie* favorevolmente la decisione presa dal Kuwait e dagli Stati membri, agenti in cooperazione con il Kuwait per l'adempimento della risoluzione 678 (1990), di consentire l'accesso ai prigionieri di guerra iracheni, e di iniziarne immediatamente il rilascio, come previsto dalle disposizioni della Terza Convenzione di Ginevra del 1949, sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa;

6. *richiede* agli Stati membri, come anche alle Nazioni Unite, alle agenzie specializzate e ad altre organizzazioni internazionali facenti parte del sistema delle Nazioni Unite, di intraprendere ogni azione adeguata alla cooperazione con il governo ed il popolo del Kuwait, mirante alla ricostruzione del paese;

7. *determina* che l'Iraq renda noto al Segretario generale e al Consiglio di sicurezza quando avrà intrapreso le azioni previste, sopra citate;

8. *decide* che, al fine di assicurare una definitiva conclusione delle ostilità, il Consiglio di sicurezza rimane incaricato delle questione.

Risoluzione 687 (3 aprile 1991)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamandosi alle proprie risoluzioni 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990), 670 (1990), 674 (1990), 677 (1990), 678 (1990) e 686 (1991),
accogliendo con favore la restaurazione del Kuwait, e delle sue sovranità, indipendenza e integrità territoriale e il ritorno del suo governo legittimo,

affermando l'impegno degli Stati membri a favorire la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica del Kuwait e dell'Iraq, e sottolineando l'intenzione espressa da parte degli Stati membri, agenti in cooperazione con il Kuwait secondo quanto espresso nel paragrafo 2 della risoluzione 678 (1990), di portare a termine la propria presenza militare al più presto possibile e in conformità con il paragrafo 8 della risoluzione 686 (1991),

riaffermando la necessità di avere certezza riguardo alle pacifiche intenzioni dell'Iraq, alla luce della sua illegale invasione e occupazione del Kuwait,

prendendo nota delle lettere inviate dal Ministro degli esteri dell'Iraq in data 27 febbraio 1991 (S/22275) e di quelle inviate per l'adempimento della risoluzione 686 (1991) (S/22273, S/22276, S/22320, S/22321 e S/22330),

sottolineando che l'Iraq e il Kuwait, in quanto stati sovrani, firmarono a Bagdad il 4 ottobre 1963 la "Nota di accordo riguardante la restaurazione di relazioni amichevoli, il riconoscimento e altre questioni collegate", in tal modo riconoscendo formalmente i confini fra l'Iraq e Kuwait, e la spartizione delle isole, nota registrata presso le Nazioni Unite in accordo con l'articolo 102 della Carta, e nella quale l'Iraq riconosceva l'indipendenza e la completa sovranità dello stato del Kuwait nell'ambito delle sue frontiere, come specificato e riconosciuto nella lettera inviata dal Primo Ministro dell'Iraq in data 21 luglio 1932, e come approvato dal Sovrano del Kuwait in una lettera datata 10 agosto 1932,

consapevole del bisogno di una demarcazione dei confini sopracitati,

consapevole inoltre, delle minacce espresse dall'Iraq di utilizzare armi in violazione degli obblighi assunti con il Protocollo di Ginevra sulla proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi e altri gas e sui metodi di guerra batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, e consapevole dell'uso effettuato in precedenza di armi chimiche e nell'affermare che gravi conseguenze seguirebbero ad ogni ulteriore impiego di tali armi da parte dell'Iraq,

ricordando che l'Iraq ha sottoscritto la Dichiarazione adottata da tutti gli stati partecipanti alla Conferenza degli Stati parti, nel 1925, del Protocollo di Ginevra e di Altri Stati Interessati, tenutasi a Parigi dal 7 all'11 gennaio 1989, la quale Conferenza ha definito l'obiettivo di una eliminazione generale delle armi chimiche e biologiche,

ricordando, inoltre, che l'Iraq ha firmato la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione e dell'accumulazione di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, del 10 aprile 1972,

sottolineando l'importanza della ratifica di tale Convenzione da parte dell'Iraq,

sottolineando, inoltre, l'importanza di tutti gli stati aderenti a tale Convenzione, e nell'incoraggiarne i seguiti, nella sua prossima Conferenza, affinché ne rafforzi l'autorità, l'efficacia e lo scopo universale,

ponendo in rilievo l'importanza di una conclusione, entro breve tempo, da parte della Conferenza sul disarmo, dei suoi lavori sulla proibizione universale dell'uso di armi chimiche, e l'importanza dell'adesione universale a tale Conferenza,

consapevole dell'impiego da parte dell'Iraq di missili balistici per attacchi non rispondenti a provocazioni e di conseguenza dell'esigenza di prendere specifiche misure riguardo a tali missili dislocati in Iraq,

preoccupato dalle documentazioni a disposizione degli Stati membri attestanti che l'Iraq ha fatto diversi tentativi per l'acquisizione di materiali per un programma di armamenti nucleari, in contrasto con gli obblighi assunti con il trattato di non proliferazione delle armi atomiche del 1 luglio 1968,

ricordando l'obiettivo della costituzione di una zona libera da armamenti nucleari nell'area del Medio Oriente,

consapevole della minaccia alla pace e alla sicurezza in quell'area, rappresentata da ogni arma di distruzione di massa, e dell'esigenza di costituire, nella regione del Medio Oriente, una zona libera da tali armi,

consapevole, inoltre, dell'obiettivo del raggiungimento di un bilanciato e comprensivo controllo degli armamenti in quella regione,

consapevole ulteriormente, dell'importanza del raggiungimento degli obiettivi sopra citati, attraverso l'impiego di ogni mezzo disponibile, fra cui le possibilità di dialogo fra gli stati di quell'area,

considerando che la risoluzione 686 (1991) ha definito l'abolizione delle misure imposte con la risoluzione 661 (1990), nella misura in cui queste potevano venire applicate al Kuwait,

riconoscendo che, nonostante i progressi in atto, nel realizzare gli obblighi derivanti dalla risoluzione 686 (1991), a tutt'oggi non sono state fornite notizie riguardanti molti cittadini del Kuwait e di stati terzi e molte proprietà non sono state restituite,

richiamando la Convenzione internazionale contro la presa in ostaggio di persone, aperta alla firma degli stati a New York il 18 dicembre 1979, che definisce ogni atto di tal genere come una manifestazione di terrorismo internazionale,

deplorando le minacce rivolte dall'Iraq durante il recente conflitto di fare uso del terrorismo contro obiettivi esterni all'Iraq, e di trattenere ostaggi,

tenendo conto con grande preoccupazione delle informazioni riportate dal Segretario generale il 20 marzo 1991 (S/22366) e il 28 marzo 1991 (S/S/22409) e *consapevole* della necessità di andare urgentemente incontro ai bisogni del Kuwait e dell'Iraq,

tenendo a mente i propri obiettivi di restaurazione della pace e della sicurezza internazionali in quella zona, come definito dalle recenti risoluzioni adottate dal Consiglio,

consapevole della necessità di adottare le seguenti misure agendo in virtù del capitolo VII della Carta,

1. *riafferma* tutte le tredici risoluzioni precedenti, ad eccezione di quanto espressamente variato, come da seguito, al fine di raggiungere gli obiettivi della presente risoluzione, compreso un formale "cessate il fuoco" fra le parti;

A

2. *chiede* che l'Iraq e il Kuwait rispettino l'inviolabilità delle frontiere internazionali e la spartizione delle isole, così come stabilita nella "Nota di accordo riguardante la restaurazione di relazioni amichevoli, il riconoscimento e altre questioni collegate" da essi firmata nell'esercizio della loro sovranità, il 4 ottobre 1963, registrata presso le Nazioni Unite e pubblicate dalle Nazioni Unite nel documento 7063, United Nations Treaty Series, nel 1964;

3. *chiede* al Segretario generale di prestare la propria assistenza per favorire accordi fra Iraq e Kuwait riguardo alla demarcazione del confine fra i due stati, basandosi su materiale adeguato, compresa la mappa trasmessagli dal Consiglio di sicurezza, quale documento S/22412, e chiedendogli di presentare al Consiglio un resoconto entro un mese;

4. *Decide* di garantire l'inviolabilità dei confini internazionali e di prendere tutte le adeguate misure, che si rivelino necessarie al raggiungimento di quel fine, compatibilmente con la Carta;

B

5. *chiede* al Segretario generale che, dopo essersi consultato con Iraq e Kuwait, sottoponga al Consiglio di sicurezza, entro tre giorni, per averne l'approvazione, un progetto per l'immediata costituzione di un'unità di osservazione, istituita dalle Nazioni Unite, per svolgere azioni di monitoraggio nel Khor Abdullah e in una zona demilitarizzata che viene qui istituita, che si estenderà per dieci km. entro il territorio dell'Iraq, e per cinque km. entro il territorio del Kuwait, a partire dalla linea di confine stabilita nella "Nota di accordo riguardante la restaurazione di relazioni amichevoli, il riconoscimento e altre questioni collegate" del 4 ottobre 1963, per evitare violazioni delle frontiere, attraverso la propria presenza e la sorveglianza della zona demilitarizzata; per osservare qualsiasi azione ostile o potenzialmente ostile che si verifichi dai territori di uno stato ai territori di un altro; chiede, inoltre, al Segretario generale di fornire regolarmente al Consiglio informazioni sull'operato di tale unità, e di riferire immediatamente nel caso si verifichino gravi violazioni della zona o potenziali minacce alla pace;

6. *Stabilisce* che non appena il Segretario generale riferisca al Consiglio sul completamento dell'istituzione dell'unità di osservazione delle Nazioni Unite, verranno stabilite le condizioni, per gli stati agenti in cooperazione con il Kuwait secondo quanto previsto dalla risoluzione 678 (1990),

per portare a conclusione la loro presenza militare in Iraq, compatibilmente con la risoluzione 686 (1991);

C

7. *invita* l'Iraq a riaffermare incondizionatamente i propri obblighi derivanti dal Protocollo di Ginevra per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti e velenosi e dei metodi di guerra batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, e a ratificare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione e dell'accumulazione di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distribuzione, del 10 aprile 1972;

8. *stabilisce* che l'Iraq accetti incondizionatamente la distruzione, la rimozione o la resa inoffensiva, con la supervisione internazionale, di

a) tutte le armi chimiche e biologiche, tutte le scorte di sostanze agenti e relativi subsistemi e componenti, e ogni tipo di ricerca, sviluppo, sostegno e impianti per la manifattura;

b) tutti i missili balistici con un raggio superiore ai 150 kmt., le relative parti e gli impianti di riparazione e produzione;

9. *Decide*, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 8, quanto segue:

a) l'Iraq sottoporrà al Segretario generale, entro quindici giorni dall'adozione della presente risoluzione, una dichiarazione riguardante la disposizione, l'ammontare e il tipo di ogni elemento specificato al paragrafo 8, e consentirà urgenti ispezioni in loco, come specificato in seguito;

b) il Segretario generale, consultandosi con i dovuti governi, e dove necessario con il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) entro 45 giorni dall'adozione della presente risoluzione, svilupperà e sottoporrà al Consiglio, per averne l'approvazione, un progetto mirato al completamento di quanto previsto in seguito, entro 45 giorni dalla approvazione:

i) la formazione di una Commissione speciale che avrà l'incarico di svolgere immediate ispezioni in-loco degli impianti per la produzione di armi biologiche, chimiche e missilistiche dell'Iraq, fondandosi sulla dichiarazione da questo presentata e sulla designazione di qualsiasi altro impianto indicato dalla stessa Commissione speciale;

ii) la cessione da parte dell'Iraq alla Commissione speciale, per la distruzione, la rimozione o la resa inoffensiva, tenendo conto di quanto richiesto da considerazioni di pubblica sicurezza, di tutti gli elementi specificati al paragrafo 8 (a) di cui sopra, ivi compresi quelli che si trovino nei luoghi indicati dalla Commissione speciale, secondo il paragrafo 9 (b) (i) di cui sopra, e la distruzione da parte dell'Iraq, e con la supervisione della Commissione speciale, di tutte le capacità missilistiche, comprese le rampe di lancio, come specificato al paragrafo 8 (b) di cui sopra;

iii) la disposizione, da parte della Commissione speciale, di assistenza e cooperazione con il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) richiesta ai paragrafi 12 e 13 di cui sotto;

10. *stabilisce* che l'Iraq deciderà incondizionatamente di non usare, sviluppare, costruire o acquisire alcuno degli elementi specificati ai paragrafi 8 e 9 di cui sopra, e richiede al Segretario generale, in azione congiunta alla Commissione speciale, di sviluppare un progetto per il futuro e continuo monitoraggio del rispetto di questo paragrafo da parte dell'Iraq, progetto che sarà sottoposto al Consiglio per l'approvazione, entro 120 giorni dalla adozione della presente risoluzione;

11. *invita* l'Iraq a riaffermare incondizionatamente i propri obblighi assunti con il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, del 1 luglio 1968;

12. *decide* che l'Iraq accetterà incondizionatamente di non acquisire o sviluppare armi nucleari, o materiale utilizzabile per la costruzione di tali armi come pure qualsiasi subsistema o componente, elemento di ricerca, sviluppo, sostegno o impianti per la manifattura degli elementi sopra citati; decide di sottoporre al Segretario generale e al Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), entro 15 giorni dalla adozione di questa risoluzione, una dichiarazione riguardante la localizzazione, l'ammontare e i tipi di elementi sopra specificati; decide di porre tutto il materiale utilizzabile per la costruzione di armi atomiche, sotto l'esclusivo controllo, per la sua custodia e la rimozione, dell'AIEA, con l'assistenza e la cooperazione della Commissione speciale, secondo quanto previsto nel piano elaborato dal Segretario generale e discusso nel paragrafo 9 di cui sopra; decide di accettare, concordemente con le disposizioni del paragrafo 13 di cui sotto, urgenti ispezioni in loco e la distruzione, rimozione e resa inoffensiva, come considerato conveniente, di tutti gli elementi sopra specificati; e decide di accogliere il piano esposto al paragrafo 13 per il futuro, costante monitoraggio e la verifica dell'adempimento di queste disposizioni;

13. *richiede* al Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA)

attraverso il Segretario generale, e con l'assistenza e la cooperazione della Commissione speciale, secondo quanto previsto dal progetto proposto dal Segretario generale, vedi paragrafo 8 (b) di cui sopra, di svolgere immediatamente ispezioni in loco agli impianti con capacità di produzione nucleare, fondandosi sulle dichiarazioni dell'Iraq e sulle ulteriori indicazioni della Commissione speciale; gli richiede di sviluppare un progetto da sottomettere al Consiglio di sicurezza entro 45 giorni, per la distruzione, la rimozione o l'adeguata resa inoffensiva di tutti gli elementi elencati al paragrafo 12 di cui sopra; richiede di attuare il progetto entro 45 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza; richiede, inoltre, l'elaborazione di un piano, che tenga conto dei diritti e degli obblighi dell'Iraq secondo il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, del 1 luglio 1968, per il futuro monitoraggio e per la verifica dell'adempimento da parte dell'Iraq delle disposizioni previste al paragrafo 12 di cui sopra, incluso un inventario di tutto il materiale nucleare in Iraq, sottoposto alla verifica e all'ispezione da parte dell'Agenzia a conferma che la salvaguardia esercitata dall'AIEA ricopre tutte le attività nucleari di rilievo in Iraq, inventario che sarà sottoposto al Consiglio per l'approvazione entro 120 giorni dal passaggio della presente risoluzione;

14. *prende* nota del fatto che le azioni previste da parte dell'Iraq in accordo con i paragrafi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente risoluzione, rappresentano passi volti all'obiettivo finale della costituzione in Medio Oriente di una zona libera da qualsiasi arma per la distruzione di massa, e da missili per il trasporto di tali armi e volti, inoltre, all'obiettivo di una proibizione globale delle armi nucleari;

D

15. *richiede* al Segretario generale di fornire un rapporto al Consiglio di sicurezza sulle azioni intraprese per facilitare il ritorno delle proprietà del Kuwait che sono state sequestrate dall'Iraq, inclusa una lista con la quale il Kuwait richiede proprietà che non sono state restituite o non sono state restituite intatte;

E

16. *riafferma* che l'Iraq, senza pregiudizio per i debiti e le obbligazioni a suo carico esistenti prima del 2 agosto 1990, le quali saranno trattate secondo i regolari meccanismi, è responsabile secondo il diritto internazionale per ogni diretta perdita, danno, inclusi i danni ambientali e esaurimento di risorse naturali, o lesioni a governi, cittadini o compagnie estere, subite come conseguenza dell'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;

17. *decide* che tutte le dichiarazioni espresse dall'Iraq a partire dal 2 agosto 1990, nelle quali esso ripudiava il proprio debito estero, sono nulle e non valide e richiede che l'Iraq ottemperi scrupolosamente a tutti i suoi obblighi riguardanti il servizio e il pagamento del suo debito estero;

18. *decide* di creare un fondo per i pagamenti delle richieste espresse secondo quanto previsto al paragrafo 16 di cui sopra, e di istituire una Commissione per la gestione di tale fondo;

19. *dà istruzione* al Segretario generale di sviluppare e presentare al Consiglio, per averne l'approvazione e non più tardi di 30 giorni dall'adozione della presente risoluzione, delle raccomandazioni riguardo a tale fondo, affinché esso risponda alle esigenze di pagamento delle richieste espresse concordemente al paragrafo 18 di cui sopra e ai programmi di realizzazione delle disposizioni contenute nei paragrafi 16, 17 e 18 di cui sopra, compresi: l'amministrazione del fondo; i meccanismi di determinazione del livello appropriato del contributo dato al Fondo da parte dell'Iraq, basato su di una percentuale delle esportazioni irachene del petrolio e dei prodotti petroliferi non eccedente una quantità che sarà suggerita al Consiglio dal Segretario generale, tenendo in considerazione le esigenze del popolo dell'Iraq, la capacità di pagamento dell'Iraq come definita congiuntamente alle istituzioni finanziarie internazionali, e considerando inoltre il servizio del debito estero, e le esigenze dell'economia irachena; delle misure per assicurare che il pagamento venga effettuato al Fondo; il processo attraverso il quale i fondi verranno distribuiti e le richieste soddisfatte; le procedure appropriate per la valutazione delle perdite, per l'elenco delle richieste, per la verifica della loro validità e per la soluzione di dispute relative alle responsabilità dell'Iraq, come specificato al paragrafo 16 di cui sopra; la composizione della Commissione sopra designata;

F

20. *decide*, con effetto immediato, che le proibizioni contro la vendita o le forniture all'Iraq

di beni o prodotti che non siano di natura medica, e le proibizioni contro le transazioni finanziarie relative, come previsto nella risoluzione 661 (1990), non verranno applicate a derrate alimentari di cui sia resa nota al Comitato istituito attraverso la risoluzione 661 (1990) o, con l'approvazione di tale Comitato, secondo la procedura, semplificata ed accelerata di "non-obiezione", non verranno applicate a materiali e forniture destinati ad esigenze civili fondamentali, quali quelle individuate nel rapporto del Segretario generale, del 20 marzo 1991 (S/22366), come pure in ogni altra situazione di esigenza umanitaria, individuata dal Comitato;

21. *decide* che il Consiglio riveda le disposizioni del paragrafo 20, di cui sopra, ogni sessanta giorni alla luce delle politiche e delle pratiche attuate dal governo dell'Iraq, ivi compresa l'attuazione delle rilevanti risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza, al fine di decidere se ridurre o eliminare le proibizioni previste;

22. *decide* che, su approvazione, da parte del Consiglio, del programma previsto al paragrafo 19 di cui sopra e con il riconoscimento del Consiglio del fatto che l'Iraq abbia portato a termine tutte le azioni previste ai paragrafi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui sopra, le proibizioni contrarie all'importazione di beni e prodotti di origine Irachena e le proibizioni contrarie alle transazioni finanziarie relative e contenute nella risoluzione 661 (1990) non avranno più forza od effetto;

23. *decide* inoltre che, pendente l'azione da parte del Consiglio relativa al paragrafo 22 di cui sopra, il Comitato istituito con la risoluzione 661 (1990) avrà il potere di approvare, qualora gli venga richiesto di assicurare fonti finanziarie adeguate a favore dell'Iraq al fine di svolgere le attività previste al paragrafo 20 di cui sopra, eccezioni alle proibizioni contrarie all'importazione di beni e prodotti di origine Irachena;

24. *decide* che, in conformità con la risoluzione 661 (1990) e con le successive risoluzioni, e fino a che una ulteriore decisione venga presa dal Consiglio, tutti gli stati continuino ad astenersi dalla vendita e dalla fornitura, o dal promuovere e facilitare tale vendita o fornitura, all'Iraq da parte dei loro cittadini, o di provenienza dei loro territori, con l'impiego di navi o aerei battenti la loro bandiera, di:

a) armi e relativo materiale di ogni tipo, specialmente la vendita o il trasferimento attraverso altri mezzi, di qualsiasi tipo di equipaggiamento militare convenzionale, comprese forniture per forze paramilitari, parti e componenti singoli e loro mezzi di produzione, finalizzate a detti equipaggiamenti;

b) elementi specificati e definiti ai paragrafi 8 e 12 di cui sopra;

c) tecnologia come previsto da licenze o altri trasferimenti che possano essere impiegati nella produzione, utilizzazione e accumulazione degli elementi specificati nei sottoparagrafi a) e b) di cui sopra;

d) personale o materiali per l'addestramento, servizi di sostegno tecnico finalizzati al disegno, allo sviluppo, alla manifattura, all'impiego, al mantenimento o al sostegno degli elementi specificati ai sottoparagrafi a) e b) di cui sopra;

25. *richiede* agli stati e alle organizzazioni internazionali di agire in stretta conformità con il paragrafo 24 di cui sopra, nonostante l'esistenza di contratti, accordi, licenze, o qualsiasi altra forma di organizzazione;

26. *richiede* al Segretario generale, dopo essersi consultato con i governi interessati, di sviluppare, entro 60 giorni e per l'approvazione del Consiglio, delle linee direttrici per facilitare la piena realizzazione a livello internazionale delle disposizioni previste ai paragrafi 24 e 25 di cui sopra, e 27 di cui sotto, e di renderle disponibili per tutti gli stati, chiede inoltre di stabilire la procedura di aggiornamento periodico di tali linee direttrici;

27. *chiede* agli stati di conservare quei controlli e quelle procedure e di adottare altre misure, coerentemente con le linee direttrici che saranno elaborate dal Consiglio di sicurezza secondo il paragrafo 26 di cui sopra, che si rivelino necessarie per assicurare l'adempimento delle disposizioni espresse al paragrafo 24 di cui sopra, e chiede alle organizzazioni internazionali di intraprendere altre azioni per contribuire ad assicurare tale pieno adempimento;

28. *accetta* di rivedere le proprie decisioni, contenute nei paragrafi 22, 23, 24 e 25, eccetto che per gli elementi specificati e definiti ai paragrafi 8 e 12, su di una base di regolarità ed in ogni caso, entro 120 giorni dall'adozione della presente risoluzione, tenendo presente l'attuazione da parte dell'Iraq con quanto previsto nella risoluzione e il progresso generale verso il controllo degli armamenti in quell'area;

29. *decide* che tutti gli stati, compreso l'Iraq, prendano le misure necessarie ad assicurare che nessuna richiesta giaccia in istanze davanti al governo iracheno, di qualsiasi persona o corpo in Iraq, o di ogni persona che avanzi richieste attraverso o a beneficio di tali persone o corpi, in connessione

con qualsiasi contratto o altra transazione la cui realizzazione abbia risentito delle misure adottate dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 661 (1990) e con le risoluzioni ad essa collegate;

G

30. *decide* che, a sostegno del proprio impegno a facilitare il rimpatrio di tutti i cittadini del Kuwait e di stati terzi, l'Iraq offrirà tutta la cooperazione necessaria al Comitato Internazionale della Croce Rossa, fornendo liste di tali persone, facilitando l'accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa a tali persone ovunque esse si trovino o siano detenute, e facilitando la ricerca effettuata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa di quei cittadini del Kuwait e di stati terzi di cui ancora non si ha notizia;

31. *invita* il Comitato Internazionale della Croce Rossa a tenere informato come si conviene il Segretario generale di tutte le attività intraprese in connessione con la facilitazione del rimpatrio e il ritorno di tutti i cittadini del Kuwait e di stati terzi, o dei loro resti, presenti in Iraq a partire dalla data del 2 agosto 1990;

H

32. *chiede* all'Iraq di assicurare il Consiglio che esso non commetterà o sosterrà alcun atto di terrorismo internazionale e non consentirà ad alcuna organizzazione, mirante a commettere tali atti, di operare all'interno del proprio territorio, e di condannare univocamente e rinunciare a qualsiasi azione, metodo o pratica terrorista;

I

33. *dichiara* che, su notifica ufficiale da parte dell'Iraq al Segretario generale e al Consiglio di sicurezza riguardante la propria accettazione delle disposizioni di cui sopra, è effettivo il formale "cessate il fuoco" fra Iraq e Kuwait e gli stati membri agenti in cooperazione con il Kuwait secondo quanto previsto dalla risoluzione 678 (1990);

34. *decide* di rimanere incaricato della questione e di prendere ulteriori iniziative che si rivelino necessarie per l'attuazione della presente risoluzione e per assicurare la pace e la sicurezza in quella regione.

Risoluzione 689 (9 aprile 1991)

Il Consiglio di sicurezza:

richiamando la propria risoluzione 687 (1991),
agendo in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. *approva* il rapporto del Segretario generale sull'attuazione delle disposizioni del paragrafo 5 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza, contenuto nel documento S/22454 e Add. 1-3 del 5 e 9 aprile 1991, rispettivamente;

2. *sottolinea* che la decisione di istituire una unità di osservazione venne presa al paragrafo 5 della risoluzione 687 (1991) e può essere conclusa solamente attraverso un'ulteriore decisione del Consiglio; il Consiglio, dunque, rivedrà tale questione, relativa alla conclusione o alla continuazione dell'attività di tale organismo, ogni sei mesi;

3. *decide* che le modalità per i primi tre mesi di attività della Missione d'Osservazione delle Nazioni Unite in Iraq e Kuwait, saranno compatibili con il rapporto sopra citato, e questa pure, sarà riconsiderata ogni sei mesi. ■

